

N. 2788(2020 R.G.N.R. mod. 21  
N. 884/2020 R.G. Trib.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

---

**IL TRIBUNALE DI NOVARA**

**SEZIONE PENALE**

**in composizione monocratica,**

in persona della Giudice Roberta Russo

nell'udienza del 4.9.2020 pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di ..... nato in Libia il ....., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia;

- presente

**difeso di fiducia dall'avv. Dall'Avv. Fabrizio Cardinali del foro di Novara**

- presente

**Imputato**

*in relazione reato p. e p. dall'art. 13 co. 13 D.Lgs 286/98 perché, benché destinatario del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Vercelli in data 28.11.2019, unitamente all'ordine del Questore di Vercelli di lasciare il territorio dello Stato, con divieto di reingresso nei cinque anni, dopo essersi allontanato (come risulta dal fotosegnalamento del 04.03.2020 avvenuto in Francia a fronte di richiesta di protezione internazionale) rientrava nel territorio dello Stato italiano.*

*Accertato in Gozzano il 03.09.2020*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PM chiede:** condanna a mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

**Difesa imputato chiede:** in principalità assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.; in subordine si associa alle richieste del PM.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1. Lo svolgimento del processo**

In data odierna, ..... come sopra generalizzato, veniva presentato a giudizio per la convalida dell'arresto e contestuale rito direttissimo per il reato di cui all'art. 13 co. 13 d.lgs. n. 286/1998 . Il Tribunale convalidava l'arresto e l'imputato chiedeva procedersi con rito abbreviato. Il Tribunale disponeva di procedersi con il rito abbreviato e, invitate le parti alla conclusioni, queste concludevano come sopra riportato. In assenza di repliche, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, allegato al verbale di udienza.

Ritiene questo giudice che all'esito dell'istruttoria dibattimentale debba pervenirsi a un giudizio di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

### **2. In fatto e in diritto.**

Il compendio probatorio è costituito dagli atti di indagine acquisiti in virtù del rito scelto dall'imputato per tramite del suo difensore, dai quali risulta la penale responsabilità di ..... per il reato contestato, non residuando alcun ragionevole dubbio né sulla materialità del fatto nella sua oggettiva consistenza, né sulla attribuibilità della condotta all'imputato, che la ha intenzionalmente posta in essere.

Da essi emerge in particolare che l'imputato sia stato destinatario del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Vercelli in data 28.11.2019, unitamente all'ordine del Questore di Vercelli di lasciare il territorio dello Stato, con divieto di reingresso nei cinque anni. Risulta parimenti che si sia allontanato (come risulta dal fotosegnalamento del 04.03.2020 avvenuto in Francia a fronte di richiesta di protezione internazionale) e che sia poi rientrato, essendo stato rinvenuto dagli operanti intervenuti per l'arresto in Gozzano in data 3.9.2020.

Alla luce del compendio probatorio raccolto non v'è dubbio che l'imputato, prima che decorressero cinque anni dal decreto prefettizio di espulsione, sia rientrato in Italia, essendo stato trovato nel territorio italiano in data 3.9.2020. Né è emerso che tale reingresso sia stato autorizzato con apposito provvedimento ministeriale.

Il fatto effettivamente posto in essere dall'imputato e correttamente qualificato dalla Procura è però da ritenersi particolarmente tenue e non punibile, ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. Ricorrono infatti i requisiti previsti dalla predetta norma, tra cui il limite edittale del reato commesso, la tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Va anzitutto precisato che il reato contestato all'odierno imputato, essendo punito con una pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, rientra senza dubbio tra i delitti per i quali si può applicare l'ipotesi di non punibilità in esame.

In secondo luogo, l'offesa provocata dal fatto di reato è da ritenersi tenue in base agli indici di cui all'art. 133, comma 1 c.p.. Si deve a tal proposito considerare la non rilevante gravità del pericolo cagionato alla collettività. Vale la pena di valutare anche il fatto che l'imputato, dal momento in cui è stato raggiunto dagli organi di P.G. e per tutte le fasi del procedimento, ha ammesso l'addebito e collaborato con l'autorità giudiziaria.

In ultimo, si deve escludere che la condotta dell'imputato sia stata abituale. Difatti, da una parte, il reato contestato non richiede condotte plurime, reiterate o abituali, dall'altra, l'imputato non è delinquente abituale, professionale o per tendenza e peraltro, al momento della commissione del fatto, risultava condannato per un fatto del tutto eterogeneo.

In definitiva, alla luce della gravità del reato, dell'entità dell'offesa, sussistono, senza ombra di dubbio, gli estremi per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. e quindi dichiarare assolto l'imputato per il reato a lui ascritto.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p. e 131 *bis* c.p.,

**ASSOLVE**

..... dal reato a lui ascritto perché il fatto non è punibile per particolare tenuità dello stesso *ex* art. 131 *bis* c.p.

Novara, 4.9.2020.

LA GIUDICE

ROBERTA RUSSO